



RISPOSTE A QUESITO N.6 – CHIARIMENTI RICHIESTI IN DATA 14/11/2018

Si risponde di seguito per punti seguendo lo schema della richiesta:

1 – il servizio di derattizzazione è compreso nel servizio nelle modalità specificate nell'Art. 23.c del C.S.A.:

[..]per la totalità dei servizi descritti dall'Art. da 46 a 50, da 53 a 57.a del presente C.S.A, ad esclusione di quelli indicati nei punti successivi, il calcolo dell'importo mensile totale si ottiene moltiplicando l'importo del prezzo unitario annuale per abitante equivalente indicato nella tariffa 09.008.a dell'E.P.U. Allegato B del C.S.A., per il numero di abitanti equivalenti nominali totali di tutti gli impianti (definiti nell' Allegato A al C.S.A.) suddiviso per 12. [..].

Quindi il compenso per il servizio di derattizzazione non viene corrisposto a misura separatamente dal servizio di conduzione.

2 – il servizio di ricezione dei rifiuti liquidi è compreso nella totalità dei servizi descritti dall'Art. da 46 a 50, da 53 a 57.a del C.S.A e il compenso quello descritto nell'Art. 23 del CSA.

3 – In Allegato C – Elenco C.3 sono presenti due campionatori in dotazione obbligatoria

4 – il carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti con CER 190805, 190801,190802, 200304 e 200306 sono a carico della Committenza.

I rifiuti 200304, 200306 e 190805 in forma liquida sono trattati sugli impianti autorizzati di Emiliambiente che verranno gestiti dalla ditta Appaltatrice.

5 – Si richiama tutto quanto già espresso nel chiarimento n. 1 e si conferma che il requisito d'idoneità, di cui al punto 7.1 lettera b) del disciplinare di gara ("Iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali ai sensi dell'art. 212 del D.lgs 152/2006 nella categoria/classe corrispondente all'attività svolta e alle tipologie dei rifiuti generati dalle attività previste dal presente appalto"), deve essere posseduto **in proprio** dagli operatori economici che effettuano l'attività di manutenzione degli impianti, motivo per cui le lavorazioni che richiedono il possesso del requisito medesimo non possono essere subappaltate.

Ad integrazione di quanto sopra richiamato si specifica che il requisito è soddisfatto dal concorrente che, già in possesso dell'iscrizione all'Albo nazionale dei Gestori ambientali nella categoria 2-bis per alcuni dei CER elencati, abbia, entro la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, inoltrato al soggetto competente domanda di estensione dell'iscrizione ai CER non posseduti

6 – Si conferma che le caratteristiche che il personale deve possedere sono quelle dell'allegato C

7 – Il Personale dipendente del Socio Unico proprietario dell'Operatore Economico che partecipa alla gara, può essere utilizzato dall'Operatore stesso che partecipa alla gara tramite l'istituto del distacco temporaneo di manodopera, ma in tal caso è necessario che sia utilizzato lo strumento dell'avvalimento previsto dall'art. 8 del disciplinare di gara e dall'art. 89 del D. Lgs. 50/2016, ponendo in essere i relativi adempimenti.

8 – Si lascia piena libertà di organizzazione alle imprese partecipanti nei limiti indicati dal C.S.A e dai suoi Allegati. La Committenza verificherà in sede di esecuzione l'operato e i risultati che dovranno essere conformi ai documenti contrattuali, ovvero quelli di gara e all'offerta della ditta Aggiudicatrice.

Il personale tecnico referente indicato come "persona fisica" nell'Allegato C dovrà dedicare all'esecuzione del contratto il tempo necessario per eseguire quanto richiesto.



In merito al tempo di impiego del personale operativo addetto alla conduzione e alle squadre di pronto intervento si veda il CSA.

9 – Quanto richiesto negli Elenchi C.2.a , C.3 e C.3.1 sono mezzi e attrezzature necessari per lo svolgimento delle attività previste nel CSA, quindi l’Operatore Economico deve poterne avere piena diponibilità.

Potranno essere utilizzati presso altri impianti in gestione dello stesso Operatore Economico purché disponibili e pronti all’uso in caso di ordine che ne richiasta l’utilizzo.